

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 44

venerdì, 19 dicembre 2008

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

AVVISO IMPORTANTE

Si comunica che, per esigenze tecniche, visti i giorni di chiusura degli uffici della Giunta regionale, il primo Bollettino Ufficiale di gennaio uscirà in data giovedì 8/01/2009. Il materiale per la pubblicazione dovrà pervenire al nostro indirizzo e-mail redazione@regione.toscana.it entro e non oltre le ore 12,30 del 29/12/2008.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, **n. 65/R**

Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2008, **n. 66**

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. *" 6*

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2008, **n. 3**

Revoca Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 2 del 14 ottobre 2008, "Misure sanitarie contro la malattia vescicolare da enterovirus del suino". *" 12*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2008, **n. 4**

Misure sanitarie contro la malattia vescicolare da enterovirus del suino. *" 13*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 65/R

**Regolamento per la gestione faunistico-venatoria
delle popolazioni di cervo appenninico.**

Il Presidente della Giunta

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Visto il regolamento regionale approvato con proprio Decreto 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti regionali in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e successive modificazioni;

Visto il regolamento regionale 15 novembre 2000, n. 8 "Regolamento per la gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco Emiliano" che prevede analitiche modalità gestionali per la "popolazione di cervo originata dalla reintroduzioni effettuate nell'attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area Cervi Appennino tosco-emiliano A.C.A.T.E.)";

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto regolamento dato che la situazione attuale non corrisponde più a quella esistente al momento della sua approvazione in quanto oggi esistono ulteriori popolazioni di cervo da gestire a livello regionale e interregionale;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 adottata previa acquisizione del

parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Consiglio regionale al fine dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello Statuto;

Dato atto del parere espresso dalla 2^a Commissione consiliare, riunita nella seduta del 19 novembre 2008;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 13 novembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050, che approva il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo appenninico;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1
Finalità

1. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio dalle stesse occupato.

Art. 2
Comprensorio

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

2. I confini dei comprensori sono definiti su indicazione della commissione tecnica di cui all'articolo 5.

3. I comprensori sono suddivisi in distretti di gestione che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo.

Art. 3
Organi di gestione

1. Per ciascun comprensorio vengono individuate

una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 4

Commissione di coordinamento

1. La commissione di coordinamento viene nominata dalla Regione con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente in materia. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le regioni, le province interessate territorialmente, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ambiti territoriale di caccia (ATC) interessati territorialmente e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione e del programma annuale operativo, tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e provinciali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle province nel proprio piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 5

Commissione tecnica

1. La commissione tecnica è composta da un tecnico faunistico di comprovata esperienza nella gestione del cervo nominato da ciascuna delle province ricadenti nel comprensorio di gestione, sentiti gli ATC, e da un rappresentante dell'ISPRA. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.

3. La commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalle province;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;

e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 6

Strumenti di gestione delle popolazioni

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico-venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che indica le attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

Art. 7

Piano poliennale di gestione

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;

b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;

c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto dei regolamenti provinciali.

Art. 8

Programma annuale operativo

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo alla commissione di coordinamento che ne valuta la corrispondenza al piano poliennale di gestione.

2. Il programma annuale operativo contiene:

- a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;
- b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola provincia e di dimensione sub-provinciale;
- c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
- d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
- e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;
- f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
- g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
- h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
- i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili delle attività previste nonché definiti le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 9

Organizzazione del prelievo

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e alle operazioni ad esso collegate ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato dall'ATC ed è ripartito, tenuto conto dell'unitarietà del comprensorio, tra i distretti di gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente nei distretti stessi.

4. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati dall'ATC punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attività dei cacciatori di cervo abilitati da ciascuna provincia previo superamento di apposito esame svolto in forma scritta, orale e pratica. Le province garantiscono lo svolgimento di almeno una sessione d'esame all'anno e

ammettono agli esami i cacciatori residenti in Toscana. Il programma di esame, le modalità di svolgimento e i criteri di selezione dei candidati sono stabiliti dalla provincia secondo le indicazioni formulate dall'ISPRA.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo distretto di gestione regionale.

7. Alla gestione faunistico-venatoria del cervo appenninico possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.

8. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono prevedere un contributo commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.

Art. 10

Distribuzione dei prelievi nelle aziende faunistico-venatorie

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico-venatorie rientra nel piano di prelievo del distretto in cui ricade l'azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel distretto di gestione.

Art. 11

Modalità di prelievo

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, ovvero 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

Art. 12

Abrogazioni

1. Il regolamento 15 novembre 2000, n. 8 (Regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco Emiliano) è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 16 dicembre 2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Decisione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 2 di approvazione dello schema di regolamento.

Parere della 2^a Commissione consiliare del 19 novembre 2008.

Deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2008, n. 1050 di approvazione del regolamento.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2008, n. 66

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

Capo II

Composizione e ripartizione delle risorse del fondo

Art. 2 - Composizione del fondo

Art. 3 - Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto

Art. 4 - Concorso finanziario dei comuni

Art. 5 - Aggiornamento del fondo

Capo III

Interventi finanziati tramite il fondo

Art. 6 - Programmazione degli interventi

Art. 7 - Tipologie delle prestazioni

Art. 8 - Destinatari delle prestazioni

Capo IV

Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo

Art. 9 - Segnalazione del bisogno

Art. 10 - Il governo dell'accesso

Art. 11 - Unità di valutazione multidisciplinare

Art. 12 - Progetto di assistenza personalizzato

Art. 13 - Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazione

Art. 14 - Modalità di compartecipazione al costo della prestazione

Capo V

Strumenti a supporto del fondo

Art. 15 - Strumenti di partecipazione

Art. 16 - Monitoraggio sulla gestione del fondo

Art. 17 - Sistema informativo

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Norma finanziaria

Art. 19 - Norma di prima applicazione

Art. 20 - Clausola valutativa

Art. 21 - Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato "fondo", al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 55 ed all'articolo 54, comma 3 della l.r. 41/2005.

2. Ai fini della presente legge, si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia, delle abilità fisiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi causa determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone. Le condizioni di non autosufficienza possono presentarsi sotto forma di disabilità psicofisica e mentale. Le caratteristiche della non autosufficienza sono determinate dall'età delle persone, dalle distinzioni di genere, dai tempi e dai modi di insorgenza della disabilità.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane;

b) promuove la realizzazione di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 e del piano sanitario e sociale integrato regionale;

c) favorisce percorsi assistenziali che realizzano la vita indipendente e la domiciliarità.

Capo II

Composizione e ripartizione delle risorse del fondo

Art. 2

Composizione del fondo

1. Il fondo è costituito:

a) da risorse provenienti dal fondo sanitario regionale destinate al sostegno dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale;

b) da risorse provenienti dal fondo sociale regionale;

c) da risorse provenienti dal fondo nazionale per l'assistenza alle persone non autosufficienti, nonché da eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;

d) da risorse provenienti da lasciti o donazioni, compatibili con questa finalità sociosanitaria.

Art. 3

Ripartizione e attribuzione del fondo alle zone-distretto

1. Il fondo è ripartito tra le zone-distretto dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2008, n. 60, facendo riferimento ai seguenti criteri generali:

a) indicatori di carattere demografico;

b) indicatori relativi all'incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza ;

c) indicatori relativi alle persone non autosufficienti, disabili e anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Una quota pari al 10 per cento del fondo è finalizzata a sostenere lo sviluppo omogeneo del sistema in ambito regionale con particolare riferimento ai comuni di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concer-

nente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.

3. Le risorse attribuite ai sensi del comma 1 sono trasferite con vincolo di destinazione alle società della salute e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

4. Nelle aree territoriali dove non è costituita la società della salute, le risorse derivanti dal fondo sono assegnate, con vincolo di destinazione, all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base delle indicazioni della conferenza zonale dei sindaci, e gestite con contabilità separata per il finanziamento delle prestazioni individuate all'articolo 7.

5. Nelle aree di cui al comma 4, la conferenza zonale dei sindaci, in accordo con l'azienda unità sanitaria locale, può assegnare le risorse derivanti dal fondo ad altri soggetti ai quali, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è stata attribuita la gestione associata dei servizi e l'esercizio associato delle funzioni.

Art. 4

Concorso finanziario dei comuni

1. I comuni concorrono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 con risorse proprie, indicate nei patti interistituzionali sottoscritti, secondo modalità definite dalla conferenza regionale delle società della salute di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005; tali patti definiscono, in particolare, l'apporto finanziario degli enti locali al fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il concorso finanziario dei comuni all'alimentazione del fondo non può in ogni caso essere inferiore alla spesa storica sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti risultante dai bilanci al 31 dicembre 2007 approvati a norma di legge.

Art. 5

Aggiornamento del fondo

1. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema e di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione del fondo, la Giunta regionale, con riferimento alle previsioni finanziarie contenute nel bilancio, aggiorna annualmente il quadro delle risorse destinate alla non autosufficienza nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità all'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

Capo III

Interventi finanziati tramite il fondo

Art. 6

Programmazione degli interventi

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale indica le procedure di accesso e di presa in carico delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, come definite dall'articolo 1, comma 2.

Art. 7

Tipologie delle prestazioni

1. Le prestazioni a carico del fondo sono erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane entro i limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge utilizzando il sistema dei servizi sociosanitari territoriali e sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività di cura e assistenza, al fine di assicurare prioritariamente la risposta domiciliare e la vita indipendente.

2. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'articolo 12, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta dal servizio pubblico;
- b) interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni assistenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
- c) inserimenti in strutture semiresidenziali;
- d) inserimenti temporanei o di sollievo in residenza;
- e) inserimenti permanenti in residenza.

3. Le prestazioni, di cui al comma 2 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo, secondo le indicazioni contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 8

Destinatari delle prestazioni

1. Sono destinatari delle prestazioni a carico del fondo coloro che:

- a) sono residenti nel territorio regionale;
- b) si trovano nella condizione di non autosufficienza e con un alto indice di gravità accertato sulla base della valutazione effettuata dall'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'articolo 11; oppure
- c) sono stati riconosciuti disabili in condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Capo IV

Accesso alle prestazioni erogate tramite il fondo

Art. 9

Segnalazione del bisogno

1. La procedura per la valutazione della non autosufficienza è attivata dall'interessato, da un familiare o dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005, tramite la presentazione di una istanza, contenente la segnalazione del bisogno, ai presidi di cui al successivo articolo 10, comma 1 nelle zone-distretto di residenza della persona non autosufficiente.

Art. 10

Il governo dell'accesso

1. A livello zonale, anche in relazione a particolari caratteristiche del territorio, sono istituiti presidi, denominati "punti insieme" che assicurano l'accoglienza e l'informazione alla persona che richiede la valutazione di non autosufficienza. I punti insieme assicurano, altresì, che entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, la UVM presenti la risposta assistenziale ritenuta appropriata e la condivide con la persona interessata ed i suoi familiari.

2. Il responsabile di zona, nello svolgimento delle proprie funzioni previste dall'articolo 64, commi 4 e 5 della l.r. 40/2005, assicura il governo dell'accesso, il coordinamento dei punti insieme e della UVM; il responsabile di zona garantisce, in particolare:

- a) l'integrazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari;
- b) la presa in carico della persona interessata;
- c) la gestione integrata delle risorse;
- d) la continuità assistenziale;
- e) il coordinamento dell'attività dei punti insieme e della UVM;
- f) la gestione del sistema informativo integrato delle attività territoriali;
- g) la nomina del responsabile del PAP mediante l'individuazione della figura professionale sulla base delle caratteristiche del bisogno prevalente; tale figura ha il compito di seguire l'attuazione del PAP e di essere il referente organizzativo della persona interessata e dei suoi familiari.

Art. 11

Unità di valutazione multidisciplinare

1. L'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) è un'articolazione operativa della zona-distretto ed è composta da:

- a) un medico di distretto;
- b) un assistente sociale;
- c) un infermiere professionale.

2. La UVM è di volta in volta integrata dal medico

di medicina generale della persona sottoposta a valutazione; la UVM, in relazione ai casi in esame, è inoltre integrata dalle professionalità specialistiche, sociali e sanitarie, e dagli operatori coinvolti nella valutazione che sono ritenuti necessari; la UVM può ascoltare, su richiesta, le persone oggetto della valutazione o i loro familiari e riceverne memorie scritte.

3. La UVM è costituita con atto del responsabile di zona di cui all'articolo 10, comma 2, sulla base delle competenze previste dall'articolo 64 della l.r. 40/2005. Il coordinamento della UVM è assegnato dal responsabile di zona ad uno dei membri della UVM stessa.

4. In ogni zona-distretto è costituita una UVM, con eventuali proiezioni nelle singole aree territoriali.

5. La UVM svolge le seguenti funzioni:

a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;

b) verifica la sussistenza delle condizioni di bisogno per l'attivazione del fondo;

c) definisce il PAP di cui all'articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;

d) individua l'indice di gravità del bisogno;

e) condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando in sessanta giorni dalla prestazione dell'istanza di cui all'articolo 9 il tempo massimo per l'erogazione della prestazione;

f) effettua la periodica verifica degli obiettivi contenuti nel PAP e procede, nei casi previsti, all'eventuale rivalutazione delle condizioni di bisogno.

Art. 12

Progetto di assistenza personalizzato

1. Il progetto di assistenza personalizzato (PAP), elaborato dalla UVM, per i soggetti indicati dall'articolo 8, contiene gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di mantenimento o miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente, disabile e anziana e le prestazioni sociosanitarie da erogare, individuate sulla base degli indici di valutazione delle condizioni di bisogno di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Nella elaborazione del PAP, la UVM si pone l'obiettivo di una condivisione dei contenuti del progetto con la persona assistita ed i suoi familiari, valutando possibili offerte di prestazioni alternative.

3. Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste nel PAP entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e), la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e

fissa entro novanta giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste nel PAP.

Art. 13

Determinazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni

1. La valutazione multidimensionale della non autosufficienza è finalizzata ad individuare i livelli di gravità della persona non autosufficiente, disabile e anziana ed a determinare le prestazioni appropriate da erogare.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, con riferimento alle aree di bisogno individuate dalla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base dei seguenti criteri:

a) stato di salute funzionale organico, con riferimento alla dipendenza nelle attività di base della vita quotidiana, alle attività strumentali della vita quotidiana, al quadro clinico, al bisogno infermieristico;

b) condizioni cognitive comportamentali, con riferimento allo stato mentale, ai disturbi del comportamento ed ai disturbi dell'umore;

c) situazione socio ambientale e familiare, con riferimento alla rete assistenziale presente, alla situazione socio-economica, alla condizione abitativa ed al livello di copertura assistenziale quotidiano.

3. La procedura di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

a) valutazione della condizione di non autosufficienza, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo e di orientare la scelta verso il percorso assistenziale domiciliare, semiresidenziale o residenziale;

b) individuazione del livello di gravità del bisogno;

c) progettazione del percorso assistenziale appropriato tenendo anche conto delle aspirazioni di vita della persona interessata e definizione delle corrispondenti quote di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.

4. Gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni sono determinati dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 14

Modalità di compartecipazione al costo della prestazione

1. Fatto salvo il principio dell'accesso universalistico di tutte le persone che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP, in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di com-

partecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nelle more della definizione e del finanziamento dei LIVEAS, l'atto di indirizzo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti criteri generali:

a) nel caso di prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE;

b) nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza;

c) nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado;

d) in relazione alle diverse fasce di reddito definite, e nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, si prevedono ipotesi di esenzione totale, di esenzione parziale e di non esenzione dalla compartecipazione;

e) al fine di garantire la sostenibilità degli interventi, si prevede la graduale erogazione delle prestazioni economiche in relazione alle risorse progressivamente disponibili;

f) si ammette la facoltà delle amministrazioni competenti di elevare le soglie di esenzione corrispondenti alle fasce di reddito di cui alla lettera d).

3. Resta salva la facoltà per gli enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento.

Capo V

Strumenti a supporto del fondo

Art. 15

Strumenti di partecipazione

1. La partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti alla valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente,

disabile e anziana, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso:

a) la commissione per le politiche sociali di cui all'articolo 62 della l.r.41/2005;

b) le consulte di zona-distretto delle società della salute, ove costituite.

Art. 16

Monitoraggio sulla gestione del fondo

1. La competente struttura della Giunta regionale esercita le funzioni di monitoraggio sulla gestione del fondo verificando, in particolare:

a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda, e dei costi unitari delle prestazioni;

b) le eventuali difformità nell'applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate nelle zone-distretto;

c) le modalità di gestione integrata del fondo;

d) il soddisfacimento del debito informativo delle zone-distretto verso la Regione.

Art. 17

Sistema informativo

1. La Giunta regionale, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e l'efficace gestione del fondo, attiva, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), un flusso informativo regionale sulla non autosufficienza nell'ambito dei sistemi informativi gestionali territoriali in forma integrata.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, ed in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 41 della l.r. 41/2005, il debito informativo che deve essere soddisfatto dalle zone-distretto.

3. La Giunta regionale provvede a modificare i criteri di ripartizione del fondo qualora il debito informativo non sia soddisfatto nei tempi e nelle modalità previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

Norma finanziaria

1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell'articolo 2 dal piano sanitario regionale e dal piano integrato sociale regionale, nonché quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,

lettera c), sono allocate sull'unità previsionale di base (UPB) 235 "Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 16 e 17 della presente legge, stimati in euro 43.000,00 per l'anno 2008 ed euro 210.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

Anno 2008

In diminuzione

UPB 235 "Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti", per euro 43.000,00;

In aumento

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 43.000,00;

Anno 2009

In diminuzione

UPB 235 "Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti", per euro 210.000,00;

In aumento

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 210.000,00;

Anno 2010

In diminuzione

UPB 235 "Interventi per la non autosufficienza - Spese correnti", per euro 210.000,00;

In aumento

UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 210.000,00;

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la programmazione degli interventi destinati al sostegno delle persone non autosufficienti, disabili e anziane è disciplinata con apposita modifica al piano integrato sociale regionale 2007 - 2010. La proposta di modifica del piano contiene in particolare gli indici di valutazione dei livelli di gravità e di appropriatezza delle prestazioni di cui all'articolo 13, comma 4 e la definizione di termini e modalità per l'assolvimento del debito informativo di cui all'articolo 17, comma 3. Restano fermi gli inter-

venti a favore degli anziani a rischio fragilità previsti dal piano sanitario regionale 2008 - 2010. La proposta di modifica del piano integrato sociale regionale 2007 - 2010 è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle persone non autosufficienti anziane ed entro il 31 dicembre 2009 con riferimento alle persone non autosufficienti disabili minori, adolescenti e adulte.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano anche alle società della salute già costituite, nelle more dell'adeguamento previsto dall'articolo 142 bis della l.r. 40/2005. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, il processo di costituzione della società della salute sia in corso, la competente conferenza zonale dei sindaci individua il soggetto pubblico al quale assegnare il fondo sino alla conclusione del processo stesso.

3. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 14, comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ha applicazione sino alla definizione dei LIVEAS e del loro relativo finanziamento.

4. I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, uniformano i propri regolamenti e le altre disposizioni in materia ai contenuti dell'atto di indirizzo.

Art. 20

Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dalla conclusione di ogni esercizio finanziario, a decorrere dall'anno 2009, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, contenente in particolare le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione della legge in relazione agli strumenti della programmazione evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti ad essa;

b) l'ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra le zone-distretto;

c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali i punti insieme e le UVM;

d) gli esiti dell'applicazione dei nuovi criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli di gravità del bisogno;

e) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale previsti dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 12, comma 3;

f) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero delle persone assistite.

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 18 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 10.12.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 18

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2008, n. 286

Proponente:

Assessore Gianni Salvadori

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 1° dicembre 2008

Approvata in data 10 dicembre 2008

Divenuta legge regionale 45/2008 (atti del Consiglio)

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 3

Revoca Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 2 del 14 ottobre 2008, "Misure sanitarie contro la malattia vescicolare da enterovirus del suino".

Il Presidente della Giunta regionale

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362 "regolamento recante le norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini", come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2007;

Visto il D.Lgs 196/99: "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

Visto l'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Visto che nel mese di ottobre 2008 era stata accertata l'insorgenza in due allevamenti siti nel territorio del Comune di Cortona (AR) di un focolaio di malattia vescicolare da enterovirus del suino;

Visto che, al fine di impedire l'ulteriore diffusione della malattia, erano state disposte misure sanitarie con Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n° 2 del 14 ottobre 2008, che prevedeva l'istituzione di una zona di protezione ed una zona di sorveglianza entro le quali effettuare disinfezioni ed indagini in tempi definiti;

Viste le relazioni trasmesse dalla Azienda USL n° 8 di Arezzo sulla esecuzione delle disinfezioni effettuate negli allevamenti siti nel territorio del Comune di Cortona (AR) in cui si erano verificati i focolai di malattia vescicolare da enterovirus del suino;

Visto che le indagini e gli adempimenti previsti dalla norma vigente e disposte con la Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n° 2 del 14 ottobre 2008 hanno dato esito favorevole;

Considerato che sono decorsi i tempi previsti dalle norme vigenti e dalla stessa Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n° 2 del 14 ottobre 2008 per il mantenimento delle misure restrittive previste per evitare il propagarsi della malattia;

ordina

Articolo 1

L'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 2 del 14 ottobre 2008 è revocata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 4

Misure sanitarie contro la malattia vescicolare da enterovirus del suino.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n. 1265/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362 "regolamento recante le norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini", come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2007;

Visto il D.Lgs 196/99: "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica ed aggiorna la Direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina";

Visto l'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordinamento in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Vista la comunicazione della Regione Lazio prot. 142399/44/02 del 03/12/2008 con la quale viene notificata l'insorgenza in un allevamento sito nel territorio del Comune di Proceno (VT) di un focolaio di malattia vescicolare da enterovirus del suino, e che tale infezione costituisce un pericolo per il patrimonio zootecnico;

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 17/05/1996 n. 362 dispone l'istituzione di una zona di sorveglianza avente un raggio minimo di dieci chilometri dal focolaio di malattia, e che in tale raggio rientrano anche territori della Regione Toscana;

Al fine di mettere in essere misure sanitarie atte a impedire l'ulteriore diffusione della malattia;

ordina

Articolo 1

E' dichiarato zona di sorveglianza per malattia vescicolare da enterovirus del suino il territorio compreso in un raggio di 10 Km dal focolaio accertato nell'allevamento in premessa, comprendente porzioni dei Comuni di San Casciano dei Bagni, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Castell'Azzara e Sorano, come delimitate nella cartografia di cui all'Allegato A.

Ai limiti della zona di sorveglianza, sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: "Zona di sorveglianza per malattia vescicolare dei suini"

Articolo 2

1. All'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:

a) censimento di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, a partire da una azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nell'azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dal detentore;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

1) tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

2) sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;

3) sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto, un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presen-

za di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini. Per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare, si applicano le misure di cui all'allegato II del D.P.R. 362/96;

4) ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

5) i camion nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

6) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini o di animali, oppure materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

2. Le misure di cui al precedente comma 1. si applicano almeno fino a quando siano state condotte a termine tutte le misure prescritte di cui all'art. 14 del D.P.R. 362/1996 e successive modifiche, e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

Articolo 3

Nel territorio regionale tutte le stalle di sosta devono essere controllate per dimostrare l'assenza del virus in campioni di feci ambientali, da inviare al Centro di Referenza per le Malattie Vescicolari di (CERVES) dell'I.Z.S. di Brescia. In caso di positività si applicano, per le aziende interessate, le misure previste in caso di conferma di malattia dal D.P.R. 362/96 e dall'O.M. 12 aprile 2008. Fino a conclusione di questa prima indagine le stalle di sosta non possono movimentare suini.

Articolo 4

In deroga al divieto di movimentazione di cui all'articolo 3, è ammessa la movimentazione dei suini dalle stalle di sosta solo verso un macello ubicato sul territorio regionale, alle seguenti condizioni:

a) gli animali devono viaggiare scortati dal modello 4 sul quale, oltre ai dati identificativi, il Servizio Veterinario

dell'Azienda USL competente deve indicare data, esito e numero di riferimento del test di controllo effettuato dal CERVES dell'I.Z.S. di Brescia, l'esatta ubicazione del macello di destinazione ed il vincolo sanitario, nonché la dichiarazione dell'avvenuta disinfezione dell'automezzo prima del carico in conformità all'articolo 18 della citata O.M. 12 aprile 2008;

b) i Servizi Veterinari dell'Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine devono inviare, entro 24 ore, per fax ai servizi veterinari competenti di destino copia del modello 4;

c) il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per il macello di destino deve dare riscontro dell'avvenuta macellazione, rinviando entro 24 ore, anche a mezzo fax, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente sulla stalla di sosta di origine copia del modello 4 pervenuto, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali sono stati macellati.

Articolo 5

I Sindaci dei Comuni interessati, i Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. competenti per territorio, gli agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo 6

I contravventori alle disposizioni sanitarie della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/54, dell'art. 16 del D.Lgs. 196/99 e dell'art. 264 del T.U.U.L.L.S.S. 27/07/34 n. 1265 modificato dall'art. 6 della L. 02/06/88, n. 218.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. F della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Presidente
Claudio Martini

SEGUE ALLEGATO

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana..

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622